



RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D'AULA

alla

PROPOSTA DI LEGGE N. 4

<<Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione>>

CIANI, LUPIERI, Relatori di maggioranza

Emendamento modificativo (pagina 1.1)

<<Riformulare il comma 1 nel seguente modo:

“1. La presente legge disciplina l'affidamento delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti e la loro eventuale dispersione, nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa statale vigente.”>>

CIANI, LUPIERI, Relatori di maggioranza

Emendamento modificativo (pagina 2.1)

<<Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole “normativa vigente” con le seguenti: “normativa statale vigente”.

b) al comma 2, sostituire le parole “di cui al comma 1” con le seguenti: “all'affidamento o alla dispersione” e in fine, aggiungere le seguenti parole: “e, se diverso, al Comune di ultima residenza del defunto”.

c) dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2 bis. La volontà del defunto per l'affidamento delle proprie ceneri e l'indicazione della persona affidataria, anche diversa dal familiare, sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al Comune di residenza resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi.”

d) al comma 3, sopprimere le parole “la cremazione e” e sostituire le parole “all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza” con le seguenti: “al Comune di residenza” .

e) sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l'affidamento e la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, la persona affidataria, anche diversa dal familiare, o il soggetto incaricato della dispersione nonché il luogo di dispersione. La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.”

f) al comma 7, lettera a), in fine, aggiungere le seguenti parole: “in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, provvede il parente individuato dalla maggioranza assoluta degli stessi;”>>.

CIANI, LUPIERI, Relatori di maggioranza

Emendamento modificativo (pagina 4.1)

<<Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole “Comune di cui al comma 3” con le seguenti: “Comune di ultima residenza del defunto”;

b) al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: “In caso di trasferimento dell'urna in altro comune, l'affidatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune di ultima residenza del defunto e al Comune di nuova destinazione dell'urna.”;

c) al comma 5, sopprimere il secondo periodo;

d) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5 bis. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il competente ufficio comunale provvede a dare notizia della destinazione dell’urna al Comune di ultima residenza del defunto.”>>.

CIANI, LUPIERI, Relatori di maggioranza

Subemendamento modificativo all’emendamento di pag. 5.1 (pagina 5.0.1)

<<Al comma 1, sopprimere le parole “dei resti mortali”.

Al comma 3, sostituire le parole “dei resti mortali” con le seguenti: “delle salme”>>.

CIANI, LUPIERI, Relatori di maggioranza

Emendamento modificativo (pagina 5.1)

<<Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Decorsi i termini di legge, è consentita la cremazione dei resti mortali delle salme inumate o tumulate, previo assenso o richiesta al Comune del coniuge o, in mancanza di questi, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.”;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. Le ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali di cui al comma 1 possono essere conservate dai familiari del defunto, previa autorizzazione del Comune. Qualora, in mancanza del coniuge, concorrano all’affidamento più parenti dello stesso grado, gli stessi, a maggioranza, con dichiarazione resa al Comune, individuano quale di loro assume la custodia dell’urna.”.

c) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

“3 bis. L’autorizzazione di cui al comma 3 è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune dove avviene la custodia delle ceneri e al Comune di ultima residenza del defunto.

3 ter. Per l’affidamento e la conservazione delle ceneri di cui al comma 3 si applicano l’articolo 2, comma 6, e l’articolo 4.”>>.

CIANI, LUPIERI, Relatori di maggioranza

Emendamento modificativo (pagina 7.1)

<<Sostituire le parole “al soggetto affidatario” con le seguenti: “all’affidatario”>>.

CIANI, LUPIERI, Relatori di maggioranza

Emendamento modificativo (pagina 8.1)

<<Al comma 1, sopprimere le parole “, su istanza del familiare del defunto,”>>.

CIANI, LUPIERI, Relatori di maggioranza

Emendamento modificativo (pagina 8.2)

<<Al comma 2, dopo le parole “accesso”, aggiungere le seguenti: “anche al di fuori del comune di decesso o residenza”>>.

CIANI, LUPIERI, COLUSSI, DAL MAS

Emendamento modificativo (pagina 11.1)

<<Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1 bis. Il piano regionale prevede la realizzazione di almeno un impianto in ogni area vasta.”>>.